

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 9 è l'Art. 27 del Reg. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura ha l'obiettivo di favorire i processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli, in un contesto come quello regionale fortemente caratterizzato dalla "micro" dimensione aziendale, ai fini di dare impulso all'aggregazione e all'organizzazione dell'offerta sui mercati, di migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari e di creare nuovo valore aggiunto ed una più equa distribuzione dello stesso tra gli agricoltori.

La misura si propone attraverso la concessione di un aiuto di stimolare lo sviluppo di nuovi soggetti aggregati nei settori agricolo, che, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale, perseguano le seguenti finalità, così come stabilito dall'articolo 27(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto ed alla disponibilità dei prodotti;
- d) lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;
- e) la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, con particolare riguardo alla sostenibilità climatico ambientale dell'attività agricola

Nell'ambito della strategia generale del Programma la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

- F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
- F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
- F09-Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche
- F10-Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no food
- F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole,

agroalimentari e silvicole

- F14-Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici

Tramite il sostegno a nuove forme aggregative di cooperazione tra produttori agricoli e, la misura mira ad affrontare i problemi connessi con la scarsa partecipazione al mercato delle piccole aziende, il deficit nella capacità di commercializzazione dei prodotti di qualità e dei prodotti biologici, la necessità di rafforzare le filiere strategiche regionali, sia quelle che registrano livelli importanti di PLV (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnia, cerealicoltura), sia alcune produzioni di nicchia che presentano forti legami con il territorio o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti della montagna, apicoltura, castanicoltura, corilicoltura) e la necessità di valorizzare maggiormente i prodotti di qualità certificata. Inoltre, attraverso il sostegno allo sviluppo di piani aziendali in grado di migliorare la sostenibilità delle aziende associate, la misura contribuisce a sostenere lo sviluppo "green" del sistema agroalimentare regionale.

Per le finalità della presente Misura, le forme di aggregazione sostenute devono essere regolamentate in maniera giuridica trasparente, prevedere il conferimento delle produzioni degli associati ed agire da vero e proprio soggetto economico.

Nell'ambito specifico di tali obiettivi, e per conseguire un più elevato impatto ed una migliore ricaduta sul territorio regionale, l'intervento della misura a favore del settore agricolo è finalizzato ad incoraggiare tali processi di aggregazione nell'ambito prioritario delle produzioni agroalimentari biologiche e delle produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e delle disposizioni di cui all'art. 16(1)(a)(i)(ii) del Regolamento (UE) 1305/2013.

L'intervento della Misura, per il raggiungimento degli obiettivi descritti, è finalizzato all'erogazione di un sostegno, sotto forma di aiuto forfettario decrescente per un massimo di 5 anni, per la costituzione di associazioni o organizzazioni di produttori nel settore agricolo. Il sostegno viene concesso esclusivamente alle organizzazioni ed alle associazioni che ricadono all'interno delle definizioni di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3, contribuendo direttamente alla FA 3A *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali"*. Nei termini in cui la Misura sostiene l'aggregazione stabile dei produttori primari, valorizzando la creazione di valore all'interno dei comparti sostenuti ed una più equilibrata distribuzione a favore dei piccoli produttori primari del valore aggiunto prodotto, essa persegue il duplice obiettivo di superare l'estrema parcellizzazione degli operatori primari e di contribuire a migliorare la qualità e la sostenibilità dei processi e dei prodotti, attraverso azioni rivolte all'adozione di regolamentazioni/pratiche e procedure comuni e condivise e la gestione dell'offerta sui mercati di riferimento.

La Misura contribuisce in maniera indiretta anche alla Focus Area 2A in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole finalizzato ad aumentarne la quota di mercato e l'orientamento al mercato.

La misura contribuisce al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.

Ambiente: la misura contribuisce all'obiettivo ambiente attraverso la gestione sostenibile del ciclo produttivo e la qualificazione delle produzioni. La misura sostiene infatti le produzioni appartenenti a sistemi di qualità certificata nell'ambito dei quali la sostenibilità ambientale costituisce elemento fondamentale, quali ad esempio le produzioni biologiche. Cambiamenti climatici: il contributo della misura all'obiettivo cambiamenti climatici è legato sia alla diffusione di sistemi di produzione sostenibili sia all'ottimizzazione di alcune fasi del processo produttivo che, attraverso il processo di aggregazione delle produzioni implica una migliore gestione degli input energetici (es.: catena del freddo, ottimizzazione dei trasporti).

Innovazione: la misura contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione stimolando la pianificazione delle attività produttive, il trasferimento di metodi e tecnologie innovative, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti nonché la sostenibilità dei processi.

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento mira a sostenere la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore agricolo che presentano un piano aziendale finalizzato all'adeguamento della produzione e dei prodotti alle esigenze del mercato, alla commercializzazione in comune dei prodotti, alla definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione o ad altre attività, come ad esempio lo sviluppo delle competenze, la promozione o l'organizzazione di processi innovativi. Si tratta di un aiuto forfettario decrescente erogato in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni successivi alla data di riconoscimento della organizzazione dei produttori, calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione (considerando nel primo anno il valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'OP). I piani aziendali dovranno essere redatti illustrando i contenuti minimi descritti nella presente Misura e dovranno comprendere ed esplicitare le variabili quantitative di sviluppo attraverso le quali eseguire la verifica finale dell'attuazione del piano aziendale stesso.

L'intervento è destinato, in maniera prioritaria, alla costituzione di gruppi di produttori che operano nell'ambito dei prodotti agricoli riconosciuti da un regime di qualità di cui al Regolamento (CE) 834/2007 (prodotti biologici) ed al Regolamento (UE) 1151/2012 (Dop, Igp, Stg).

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario decrescente, sulla base di un piano aziendale, ed è erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori. Il sostegno è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata ed il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale secondo quanto definito all'art. 27 (3) del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.

Decreto Ministeriale n. 9084 del 28.01.2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute.

DM n.387 del 2.3.2016 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori dei settori diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo”;

- Linee Guida del MIPAAF per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016, n. 3

Reg. di Esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

D.lgs n. 102 del 27 maggio 2005 “Regolazione dei mercati agroalimentari”; D.M. di attuazione n. 85/traV del 12 febbraio 2007 che stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e successive modifiche

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo che rientrano nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE e che sono ufficialmente riconosciute dalle Autorità Competenti ai sensi della normativa unionale.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per il presente intervento in quanto l'aiuto è concesso sotto forma di rimborso annuale forfettario non superiore a € 100.000 all'anno.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità riferite al beneficiario dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le associazioni e le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute dalle Autorità Competenti. Il riconoscimento deve essere avvenuto entro i sei (6) mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili al sostegno le OP e Le AOP non ancora riconosciute che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultino aver regolarmente presentato domanda di riconoscimento, a condizione che il provvedimento di riconoscimento sia adottato entro la data della prima domanda di pagamento.

Gli aiuti non sono concessi:

- a) alle OP ed AOP riconosciute oltre sei (6) mesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) alle organizzazioni di produzione, enti o organismi, come imprese o cooperative il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- c) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
- d) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013;
- e) alle AOP e OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

È fatto divieto ai soci del soggetto beneficiario di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che operano nell'ambito del medesimo comparto produttivo e/o prodotto oggetto del piano aziendale.

È fatto altresì divieto di passaggio di soci da una organizzazione di produttori beneficiaria del sostegno ad altro soggetto aggregativo beneficiario.

Il sostegno viene concesso esclusivamente associazioni ed alle organizzazioni che ricadono all'interno delle definizioni di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che

si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Condizioni di ammissibilità riferite alla domanda

Per l'accesso al sostegno, le associazioni o le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare un piano aziendale, di durata massimo quinquennale che descrive nel dettaglio le attività programmate che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei produttori membri dell'associazione / organizzazione a specifiche e comprovate esigenze di mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti sul mercato, incluse la preparazione per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità del prodotto;
- lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;
- la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, con particolare riguardo alla sostenibilità climatico ambientale dell'attività agricola

Ciascuna delle attività programmate dovrà contenere uno o più obiettivi quantitativi oggetto di valutazione (al momento della presentazione della domanda) e di verifica (nell'ambito della verifica finale del piano aziendale).

Il piano aziendale che sarà oggetto di valutazione nella fase di selezione dovrà descrivere il piano di sviluppo pluriennale dell'organizzazione o associazione, attraverso obiettivi specifici e quantificati descritti per singolo anno tra cui, inderogabilmente, il valore complessivo della produzione commercializzata (Vpc). Dovrà contenere informazioni strutturali, economici e conoscitivi, la descrizione del soggetto proponente, la finalità che si intende perseguire ai sensi del paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la descrizione delle tappe intermedie, descrizione dei risultati attesi e di indicatori appropriati.

Nello specifico deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti:

- la situazione iniziale dell'OP e gli elementi cardine specifici;
- i risultati attesi dell'OP al termine del periodo di realizzazione del piano;
- la descrizione degli obiettivi individuati;
- la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- il programma degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'OP;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione della componente di aiuto pubblico richiesta e le modalità di copertura della quota privata.

L'attuazione del piano di sviluppo ed il mantenimento dei requisiti di accesso all'aiuto saranno oggetto di verifica finale.

In particolare, sarà oggetto di verifica:

- il permanere dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
- il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo indicati nel piano aziendale in termini di produzione

commercializzata (Vpc) che non potranno subire una riduzione superiore al 30%, salvo cause specifiche di forza maggiore determinate da crisi di settore e/o avversità atmosferiche e/o epizootie e/o calamità naturale e/o evento catastrofico per come definite all'art. 2 (h) (i) (k) (l) del Reg. (UE) 1305/2013, certificati dalle autorità competenti.

I risultati delle verifiche determineranno, qualora conclusi con esito negativo, la revoca del contributo concesso.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- il permanere dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario per almeno 5 anni dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno;
- il divieto di ottenere finanziamenti, nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o regionali, per gli stessi investimenti che sono oggetto del piano aziendale collegato al contributo della presente Misura.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- all'adesione, da parte dei produttori che costituiscono il gruppo, ad uno dei regimi di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 (prodotti biologici) ed al regolamento (UE) 1151/2012 (DOP,IGP,STG);
- alla corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno delle Focus Area nelle quali viene programmata;
- alla dimensione dell'aggregazione richiedente in termini di numero di soggetti associati e valore della produzione commercializzata (Vpc) in relazione al comparto produttivo, con priorità assegnata ai comparti di maggiore rilevanza economica e strategica per la Calabria;
- al numero di prodotti certificati rappresentati;
- alla localizzazione dei soggetti associati in aree di elevata concentrazione di prodotti certificati attraverso regimi di qualità;
- alla qualità del piano di sviluppo presentato;
- al contributo del piano di sviluppo rispetto ai tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima, innovazione).

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 10% del valore della produzione commercializzata durante il primo anno successivo al riconoscimento dell'organizzazione o associazione di produttori ed è decrescente nei quattro anni successivi. Viene calcolato applicando le percentuali previste per ogni anno al valore della produzione annuale commercializzata dall'associazione o organizzazione dei produttori nell'anno di riferimento e

l'importo massimo annuo è di 100.000, 00 € in tutti i casi.

Verranno adottate le seguenti percentuali di degressività decrescente:

- 1° anno successivo al riconoscimento: 10% della produzione commercializzata;
- 2° anno successivo al riconoscimento: 8% della produzione commercializzata;
- 3° anno successivo al riconoscimento: 6% della produzione commercializzata.
- 4° anno successivo al riconoscimento: 4% della produzione commercializzata.
- 5° anno successivo al riconoscimento: 2% della produzione commercializzata.

Nel primo anno, essendo il dato relativo al valore della produzione annuale commercializzata non disponibile, il sostegno viene quantificato in ragione del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'Organizzazione.

Negli anni successivi vengono acquisiti, prima di procedere all'erogazione del sostegno, gli atti ufficiali della documentazione contabile del soggetto beneficiario, con la finalità di verificare la produzione annuale commercializzata. Il versamento dell'ultima rata è condizionato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano aziendale (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano aziendale (ECR3).
3. Un rischio moderato connesso alle condizioni di eleggibilità (ECR6) nel caso in cui le organizzazioni o associazioni di produttori richiedenti siano derivanti dalla fusione di pre-esistenti organizzazioni.
4. Un rischio moderato associato alla difficoltà di verificare il doppio finanziamento (ECR10) risultante dallo spostamento di soci da una organizzazione beneficiaria ad un'altra o dall'appartenenza di un socio a più organizzazioni beneficiarie del sostegno.
5. Un rischio moderato derivante da eventuali violazioni dell'impegno a non ottenere finanziamenti per gli investimenti che fanno parte del piano aziendale collegato al premio della presente misura (ECR5).

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato l'utilizzo di un modello per la redazione del piano di sviluppo che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale).
2. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del modello di piano di sviluppo descritto al punto precedente, il quale rappresenta un valido strumento per la valutazione ex-post dei risultati del sostegno concesso.
3. I rischi ECR6 e ECR10 possono essere mitigati attraverso la raccolta e messa a sistema di dati provenienti da enti e istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi soci di associazioni e organizzazioni di produttori, e relativo controllo ex ante di questi dati.
4. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'interscambio dei dati con gli uffici regionali e nazionali responsabili dei programmi di finanziamento accessibili da parte dei beneficiari di questa misura

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, in conformità con la presente scheda di misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul sito del PSR Calabria all'indirizzo www.calabriapsr.it per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo del sostegno è riportato nella sezione "*Importi e aliquote di sostegno*"

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Ai sensi degli artt. 152, 154 e 156 del Reg. 1308/2016 il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP è rimandato agli Stati Membri. In Italia la procedura per il riconoscimento del settore ortofrutta è disciplinata dal D.M. n. 9084 del 28.01.2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi” e relativo Allegato.

La procedura per il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP nel settore olio e olive da tavola è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute” e relative linee guida per l’attuazione delle procedure operative.

La procedura per il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP per tutti gli altri settori ad esclusione dell’ortofrutta e dell’olio è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 387 del 3.2.2016 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori dei settori diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo” e dalle relative Linee Guida del MIPAAF per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016, n. 387.

Per poter essere riconosciute le OP richiedenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti di base definiti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e applicati secondo la normativa nazionale specifica per le diverse categorie di prodotto (si vedano i riferimenti normativi sopra):

- Al momento della presentazione della domanda, le OP dovranno dimostrare di raggiungere il numero minimo di soci e il valore minimo del valore della produzione, così come stabilito a seconda del prodotto/settore dalla normativa nazionale pertinente;
- Le OP devono assumere una delle forme giuridiche societarie previste dalla normativa nazionale e presentare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Organizzazione insieme alla domanda;
- Nel rispetto dell’art. 153 del Regolamento (UE) n. 1308/13, devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci dell’OP le disposizioni interne che definiscono le regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale nonché le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, e le modalità di controllo della produzione dei soci;
- Al momento della presentazione della domanda, le OP devono dimostrare di avere avviato la richiesta di accreditamento presso il portale SIAN, con la comunicazione della base associativa.

La richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione Calabria. Alla richiesta di riconoscimento dell’OP alla Regione dovrà essere allegata la documentazione che prova la presenza dei requisiti sopra elencati ai fini del riconoscimento.

La Regione Calabria sarà responsabile dell’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione dei riconoscimenti, la loro sospensione e revoca e trasmetterà al Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali (Mipaaf) le informazioni relative secondo la tempistica e gli schemi previsti dalla normativa nazionale per i diversi comparti.

La Regione è responsabile dell’esecuzione dei controlli sul funzionamento delle OP e sul mantenimento dei requisiti di base per il riconoscimento ed è altresì responsabile delle comunicazioni annuali al Mipaaf

secondo modalità e scadenze definite dalla normativa.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle

organizzazioni

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura